

Il diritto pubblico tra ordine e *caos*

G. Montedoro

 LUISS

Dipartimento di Giurisprudenza

Collana Studi – II Serie

9

# Il diritto pubblico tra ordine e *caos*

## I pubblici poteri nell'età della responsabilità

ISBN 978-88-6611-742-1



9 788866 117421

€ 25,00



CACUCCI  EDITORE  
BARI





Dipartimento di Giurisprudenza

---

Collana Studi – II Serie

**9**

Collana diretta da Antonio Nuzzo

Comitato scientifico

Marcello Clarich, Angela Del Vecchio, Toni Fine, Gian Domenico Mosco,  
Roberto Pessi, Antonio Punzi, Michele Tamponi, John A.E. Vervaele

Giancarlo Montedoro

**IL DIRITTO PUBBLICO  
TRA ORDINE E CAOS  
I PUBBLICI POTERI NELL'ETÀ  
DELLA RESPONSABILITÀ**

CACUCCI  EDITORE  
BARI

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2018 Cacucci Editore – Bari  
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220  
<http://www.cacucci.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

*“Those that I fight I do not hate; Those that I guard I do not love”  
(Quelli che combatto non odio; quelli che custodisco non amo)*

Yeats

*“La porta della giustizia è lo studio”*

W. Benjamin

*“Io sono una macchina fotografica con l'obiettivo aperto; non penso, accumulo passivamente impressioni. Registro l'uomo che si rade alla finestra e la donna in chimono che si lava i capelli: un giorno tutto ciò dovrà essere sviluppato, attentamente stampato, fissato”*

C. Isherwood

*L'incertezza è l'habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore delle attività umane. Sfuggire all'incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito presupposto, di qualsiasi immagine, composita, della felicità. È per questo che una felicità autentica, adeguata e totale sembra rimanere costantemente ad una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso*

Z. Bauman



## SOMMARIO

Prefazione, di Daria De Pretis .....	9
Introduzione .....	13

### CAPITOLO I

L'Ordoliberalismo e la prevalenza del diritto privato sul diritto pubblico. Tempo del banchiere e tempo del mercante .....	19
--	----

### CAPITOLO II

La responsabilità della pubblica amministrazione .....	43
--	----

### CAPITOLO III

La responsabilità del giudice .....	57
-------------------------------------	----

### CAPITOLO IV

La verità nel processo e fuori dal processo: poteri del giudice e poteri delle parti nell'istruttoria del processo amministrativo .....	73
---	----

### CAPITOLO V

Verità, interpretazione, responsabilità .....	95
---	----

### CAPITOLO VI

Il circolo ermeneutico infinito, il sindacato sul procedimento ed il processo al processo .....	107
---	-----

### CAPITOLO VII

Corte di Giustizia UE e giudice amministrativo. L'influenza del diritto comunitario sul diritto nazionale .....	121
---	-----

### CAPITOLO VIII

La questione dell'esecuzione delle sentenze CEDU ed il contrasto fra giudicati .....	149
--	-----

## CAPITOLO IX

Epilogo: *Nomos* e *Grundnorm* in Europa ed al di là dell'Europa . . . . . 173

## CAPITOLO X

Il difficile dialogo fra economia e diritto . . . . . 193

## CAPITOLO XI

Postilla di un libro che non vuole finire . . . . . 211

## PREFAZIONE

L'avventura del diritto pubblico nei nostri tempi complicati e frenetici, in una società disincantata e piena di incertezze: è il tema che appassiona Giancarlo Montedoro e lo impegna, in questo terzo volume di una sua ideale trilogia, nella sfida di immaginarne un futuro possibile.

Dopo averci raccontato delle trasformazioni del diritto amministrativo sul nascere del nuovo millennio (*Mercato e potere amministrativo*, 2010) e della nuova centralità delle corti sulla scena giuridica globalizzata (*Il giudice e l'economia*, 2015), Montedoro si occupa ora delle radici della crisi del diritto pubblico e si interroga sui suoi sviluppi. Una crisi profonda, radicata in quella più generale di un mondo che sembra governato dall'irrazionalità, di una società fluida che non sembra più riconoscere valori fondativi, di una globalizzazione al tempo stesso travolgente e disperante.

Il diritto pubblico non è più da tempo il luogo della certezza e dell'ordine. Forse non lo è mai stato del tutto, ma certo costituire un sistema era fra le sue naturali aspirazioni: la sicurezza giuridica ha rappresentato anche per il diritto pubblico come per ogni ramo del diritto – a partire dal più strutturato diritto privato – un valore decisivo. La calcolabilità del diritto non è essenziale solo, weberianamente, a garanzia della prevedibilità delle decisioni e dei commerci, ma lo è prima ancora, in uno stato di diritto, a tutela dei diritti.

Il valore della calcolabilità è però ormai irrimediabilmente perduto. Il disordine delle fonti, la molteplicità dei livelli su cui si collocano, l'attivismo delle corti, l'apertura reciproca degli ordinamenti, la contaminazione della scienza giuridica con altre discipline, l'incertezza che investe anche queste ultime, le sfide delle nuove tecnologie, la centralità esasperata della responsabilità: tutto concorre nel nostro tempo a scombinare il sistema sul quale ha riposato fino ad oggi la nozione stessa di diritto anche al di là delle diverse idee che di esso possono aver avuto i giuristi.

L'oscillazione – che da sempre segna la vita del diritto – fra ordine e caos, fra aspirazione alla sistematicità e casualità dell'esperienza concreta, fra formalismo e sostanzialismo, appare oggi inesorabilmente sbilanciata verso il polo del disordine, della destrutturazione, della perdita di ogni possibile ancoraggio a valori in grado di dare solidità al sistema. I fenomeni della modernità sembrano proiettare il diritto pubblico verso un futuro di instabilità e un declino ineluttabile e senza speranze. Il suo orizzonte si presenta vuoto perché ciò che abbiamo conosciuto è perduto, si sono dissolte le sicurezze confortevoli dei sistemi organizzati intorno a un'istituzione forte, sia essa lo Stato o un'entità comunque capace di esprimere

impegni giuridicamente solidi e duraturi: nel mondo contemporaneo tutto muta secondo logiche spesso inafferrabili, gli sforzi di razionalizzazione si scontrano con le energie cieche dell'irrazionalità, le istituzioni sembrano incapaci di reggere l'incalzare dei mutamenti, esigenze e pretese mutevoli premono senza mediazioni, la frammentazione degli interessi e l'apparente impossibilità di una loro composizione rendono problematico scegliere e spesso impossibile decidere.

Questo scenario cupo è però rischiarato da sprazzi di luce e nel racconto si delinea un po' alla volta, sui vari temi, una prospettiva di speranza: il giurista non può rinunciare a cercare un ordine possibile, non può non interrogarsi sulla possibilità che il disorientamento proprio dell'epoca dell'incertezza non finisca per produrre alla fine un ordine diverso e, perché no, capace di ridare al diritto, e con esso alla politica, una rinnovata, provvidenziale centralità.

In questa logica la "de-costruzione", ormai necessaria, degli istituti e dei fenomeni giuridici non cade nel vuoto del relativismo ma prelude a una loro ricostruzione e, così come ogni contrapposizione si risolve dialetticamente in una sintesi, anche il diritto nella sua irriducibile complessità e nelle sue stesse dontraddizioni potrà essere ricomposto e la «de-costruzione può diventare lo strumento di una nuova passione politica democratica».

Per fare questo c'è bisogno di un giurista umanista, di un giurista poeta – ci dice Montedoro citando Marta Nussbaum – che abbia la consapevolezza che «ogni suo atto esprime la sua impostazione politica, filosofica, culturale», come in modi diversi l'hanno espressa i giuristi del passato e la esprimono quelli di oggi riccamente evocati nelle pagine del libro. Questo è ciò che trapela continuamente nel dipanarsi del racconto: la consapevolezza della propria formazione culturale e del fatto che attraverso essa è possibile aspirare alla riunificazione dei saperi, al dialogo con le altre scienze, alla riconciliazione del diritto con l'arte, della bellezza con la giustizia. E ancora trapela l'amore per la letteratura, la fedeltà alla filosofia, la tenacia nell'impegno a tratteggiare nuovi orizzonti, la pazienza di tenere conto di discipline diverse dal diritto ma con il diritto strettamente intrecciate.

Fra queste discipline è l'economia quella che pone le questioni più pressanti nel suo rapporto con il diritto. Se essa, affrancatasi dalla condizione ancillare delle origini, l'ha fatta lungamente da padrona relegando a propria volta il diritto a una posizione subordinata, il suo peso esce fortemente ridimensionato dalle tensioni della contemporaneità: in epoca di cambiamenti tecnologici epocali vi è più bisogno delle ricette di scienziati, inventori e artisti, cioè di approcci "rivoluzionari", che di quelle, per loro natura essenzialmente riformatrici, degli economisti. È vero, nemmeno i giuristi sono rivoluzionari ma a loro spetta di immaginare le regole e così, oggi, può loro competere una missione strategica, quella di governare giuridicamente la tecnica. Naturalmente sempre alla condizione che il diritto resti legato alla politica-democratica e sia il frutto della sua decisione.

Questo, del rapporto fra diritto e economia, è solo uno dei tanti fili conduttori che percorrono tutto il racconto. Un altro è, come appena ricordato, il filo delle relazioni fra diritto e tecnica, due poteri che tendono a sovrapporsi secondo logiche alternate di prevalenza: per un verso la tecnica condiziona il contenuto delle decisioni giuridiche, per l'altro solo il diritto può ambire a regolarne le ricadute e

solo ad esso spetta il compito di garantire i diritti dai rischi che dalla tecnica derivano. Un altro motivo ricorrente, che anche viene in evidenza in questo contesto, è quello del rapporto fra tecnica e politica, simbolicamente rappresentato dalle vicende dell'amministrazione europea e dalla narrazione di un potere tecnocratico che si afferma sullo sfondo del tramonto della politica.

Intrecciando questi fili con alcune importanti tematiche del nostro diritto pubblico (la responsabilità, il processo, l'interpretazione, l'influenza del diritto europeo), Giancarlo Montedoro analizza, smonta, destruttura, ricompone, ricostruisce. Prende atto delle caratteristiche di cambiamento continuo della nostra epoca, della sua velocità spiazzante, dello spaesamento che investe ogni pezzo della società, e ci indica una prospettiva di ricostruzione: sulla trama dei suoi studi giuridici, economici e filosofici e senza dimenticare i suoi interessi letterari tesse la tela delle nuove possibilità di un ordine giuridico che tiene conto dell'assenza di certezze, ma che si basa nondimeno sulla solidità della tradizione. E la tesse non in astratto, ma collocandola dentro le vicende, molto concrete, del diritto che gli è più familiare, il diritto amministrativo dei nostri tempi. Un diritto che si presenta, del resto, come terreno particolarmente fertile di verifica puntuale delle grandi tesi di fondo su andamenti e sorti del diritto pubblico.

Se un nuovo ordine giuridico è possibile, quali ne sono i paradigmi? Non è facile dirlo, ma alcuni elementi emergono con sufficiente chiarezza dalla narrazione. Si tratta di un ordine che nasce dalla tradizione, perché «il diritto non è pensabile senza quella cosa che chiamiamo tradizione», l'ordine è dato dalla tradizione; dunque la tradizione, nel diritto, ha un futuro. Si tratta poi di un ordine nel quale la centralità della legge cede alla pervasività del diritto giurisprudenziale, con la sua flessibilità, la sua aderenza al concreto. Ancora si tratta di un diritto che si integra con altri saperi e assorbe la complessità della natura umana perché «l'essere umano è un individuo ma produce anche istituzioni, fa dei calcoli ma sente anche dei valori, fa uso della ragione ma è capace di passioni, decide argomentando ma anche con la forza dell'intuizione, che è sempre più potente del calcolo di qualsiasi macchina». Di un diritto capace di mettersi esso stesso in discussione, nel quale, come mostra esemplarmente la vicenda dell'erosione del mito della cosa giudicata, le esigenze di certezza possono cedere il passo alle esigenze di verità e giustizia. Ne può derivare disordine, ci avverte il nostro autore, «ma è un disordine creativo»: spetta al giurista umanista ricavarne la soluzione più giusta.

Daria De Pretis



## INTRODUZIONE

Due parole sulla finalità di questo libro.

Esso è il terzo di un trittico ideale per l'autore.

Il primo libro del trittico è stato *Mercato e potere amministrativo* un testo che registrava le trasformazioni subite dal diritto pubblico nel corso degli anni Novanta, trasformazioni per lo più legate ai processi di privatizzazione dei soggetti pubblici (la scomparsa degli enti pubblici economici; la nascita delle società pubbliche come modello organizzativo dell'intervento pubblico in economia; l'erompere delle amministrazioni indipendenti; l'oscillazione – quasi nevrotica – della legislazione sul procedimento fra ragioni di efficienza e ragioni di garanzia) ma, all'epoca (si era nel 2010) di segno ancora incerto.

Il secondo passaggio ideale è stato il libro *Il giudice e l'economia*, che affrontava il tema del mutamento della funzione del giudice sullo sfondo dei processi di globalizzazione che investono le democrazie occidentali e che, pur registrando la preminenza dello *ius* rispetto alla *lex* (del formante giurisprudenziale su quello legislativo), abbozzava una critica rispetto ad alcune tendenze giurisprudenziali che, enfatizzando il principio di effettività della giustizia, determinavano il rischio di uno sganciamento dal principio di legalità e rischiavano, nello specifico della funzione del giudice amministrativo, di determinare l'oscuramento di una delle ragioni dell'istituzione del giudice speciale che risiede nella tutela dell'autonomia dell'amministrazione (che agisca secondo parametri di legalità formale e sostanziale) a tutto vantaggio dell'esigenza di dare protezione a bisogni sociali emergenti.

Ora l'autore intende fare i conti più a fondo con la crisi del diritto amministrativo o con l'ipotesi del suo declino.

Non so se incontra questo tema, formulandolo in termini di declino per ragioni di età dopo una vita spesa comunque, in vari modi, ad occuparsi di questi argomenti.

Ma all'incedere del tempo occorre guardarsi dall'attribuire significati solo negativi.

Il giudizio va sospeso.

Il diritto pubblico della post modernità infatti sembra sospeso fra ordine e caos<sup>1</sup>. In una transizione che si annuncia non certo breve.

---

<sup>1</sup> Cfr. CASSESE, *C'è un ordine nello spazio giuridico globale?*, in *Politica del diritto*, 2010, n. 1. Ivi si ricorda che è stato stimato che la sola Organizzazione Mondiale del commercio ha prodotto un corpus normativo ricco di ventimila regole.

Nell'ordinamento globale l'eurocentrismo ormai è abbandonato, ogni Stato si porta dietro la sua tradizione giuridica, le tradizioni giuridiche confliggono, come nel caso dei diritti umani e della sharia.

Gli scambi rompono l'unità del diritto nazionale (ad es. l'importazione del tessile dalla Cina mette in contrasto la distribuzione e la produzione del tessile), le ONG e le associazioni ambientaliste giocano di sponda con gli organismi sovranazionali per ottenere tutela ma anche i poteri privati delle imprese multinazionali sfruttano i fori giudiziari sovranazionali in modi inediti per mettere sotto accusa innanzi ai Tribunali arbitrali, sorti in origine per tutelare gli investimenti esteri, le politiche nazionali di protezione ambientale. La cifra complessiva del gioco di azione e reazione è ancora aperta ed ambigua.

Sul ruolo dei Tribunali internazionali posti a protezione degli investimenti esteri cfr. ALGOSTINO, *ISDS (Investor State Dispute Settlement) il cuore di tenebra della global economic governance ed il costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, 16 maggio 2016.

L'essenza della situazione che si vive è quella di un mondo nel quale c'è una global governance senza che ci sia un global government.

Lo spazio globale sembra onnipervasamente dominato dalla logica di mercato. Dall'occasionalismo. Dagli interessi. Quindi un mondo lontano dalla logica delle regole e del diritto.

Cosa comporta questo per il diritto pubblico?

Di essere il terreno dello scontro fra due modelli, ci dice Cassese, quello del sistema politico e quello del mercato:

«Sul sistema politico l'analisi più convincente è quella che dobbiamo a DAVID EASTON (*The Political System*, 1953). Essa va letta integrandola con le classiche indagini di Max Weber sullo Stato (*Wirtschaft und Gesellschaft*, 1922). Il sistema politico ha due inputs, il primo dei quali è la domanda sociale di servizi (il termine va inteso in senso molto lato), rivolta allo Stato. Lo Stato sceglie la domanda, la interpreta, e fornisce un output, consistente in servizi (o decisioni). Nella misura in cui questi soddisfano la domanda sociale, la collettività fornisce al sistema politico un ulteriore input, consistente in appoggio o legittimazione (ad esempio, rielegge il Governo che abbia soddisfatto la domanda sociale). Le decisioni (i servizi statali), sia perché rispondono a un bisogno collettivo (primo input), sia perché provengono da un apparato che gode della legittimazione della collettività (secondo input), sono assistite da una forza particolare: l'apparato esecutivo e quello giudiziario del sistema politico funzionano come "macchina dell'obbedienza"».

In relazione al mercato leggiamo:

«Del mercato, l'analisi più importante è quella che dobbiamo ad ADAM SMITH (*The Wealth of Nations*, 1776). Il mercato è un sistema di decisioni decentrate fondate su negoziazioni. In ogni negoziazione c'è una offerta (supply) e una domanda (demand). Venditori e compratori prendono le loro decisioni sulla base di quello che loro stessi ritengono sia il loro interesse (their regard of their own interest). Da questo egoismo trae un beneficio la società, perché il risultato ultimo di un tale sistema di decisioni decentrate è quello di tener bassi i prezzi, di assicurare un incentivo alla produzione di una grande varietà di beni e servizi e, infine, di consentire una distribuzione ottimale delle risorse.

Il caos che viviamo è stato analizzato sul piano sociologico in molti modi<sup>2</sup>; si è notato che sembra essersi determinato ormai il crollo definitivo di un'illusione, quella che concepiva le collettività umane come sistemi, ovvero come insiemi coerenti di strutture e relazioni governati da leggi magari semplici come quelle che spiegano il mondo fisico.

Svanisce l'idea di sistema sociale, della sua controllabilità, di un potere di governo capace di organizzare e gestire la totalità.

Ne deriva una crisi della razionalità strumentale che ha dominato il mondo capitalistico. Non tuttavia una crisi della scienza e della tecnica, ma solo di una sua forma, quella legata ad un'organizzazione della società che presupponeva che

---

In ciò consiste la invisibile hand del mercato. Quest'ultimo, che appare caotico, opera, invece, razionalmente, secondo regole ricorrenti, riuscendo ad assicurare una allocazione ottimale di risorse tra gli uomini».

Secondo Cassese lo spazio giuridico globale non segue né il modello del mercato né quello della politica.

Non segue quest'ultimo perché manca un ordine giuridico generale ed un'istanza unificante (caratteristica quest'ultima dello Stato Nazione organizzarsi ab origine secondo un principio unificante monista o pluralista a seconda della struttura unitaria o federale).

Non segue il mercato perché mancano le negoziazioni degli individui singoli e i soggetti che in esso operano e cooperano sono molteplici, privati ma anche pubblici.

È un sistema flessibile, aperto ad istanze provenienti dal basso (purché da soggetti in grado di posizionarsi sui mercati globali) e tale da usare gli Stati come tramite di giuridificazione delle regole.

I Governi nazionali sono così stretti fra società civili nazionali e regolatori sovranazionali.

È il fenomeno che si indica come crisi della sovranità.

Le sovranità concorrono per prevalere nello spazio giuridico globale. Ordini giuridici differenti si contendono l'egemonia. L'economia è lo strumento della contesa. Talvolta – sempre di più in tempi recenti – anche la forza militare. Quanto durerà questa transizione verso un nuovo ordine globale? Quali passaggi traumatici comporterà? Quali forze di resistenza incontrerà il processo che conduce ad un nuovo ordine?

Cassese prova a dare uno sguardo al futuro che ci attende e dice «bisogna abbandonare la concezione esclusivamente meccanicistica e volontaristica del diritto, quella – sviluppata in particolare da Max Weber – per cui il diritto discende da comandi dettati dallo Stato e deve essere “calcolato come una macchina”. Nell'arena globale le istituzioni e il loro funzionamento sono anche il frutto o il portato di convenienze e di conflitti disegnati dalle norme stesse.

In secondo luogo, lo spazio globale costituisce una nuova arena per contestare il potere esecutivo statale ed ampliare la gamma dei diritti assicurati ai cittadini nei confronti dei loro stessi Stati di appartenenza, in questo senso giocando lo stesso ruolo delle assemblee elettive e dei giudici nazionali. Non si tratta, dunque, di cercare una legittimazione delle istituzioni globali, essendo esse stesse un fattore di legittimazione del potere.

In terzo luogo, nello spazio globale, i meccanismi appena descritti si stanno affermando molto lentamente [...]». La chiusura è realistica e moderatamente ottimistica.

Sul tema della calcolabilità è intervenuto di recente IRTI, *Il diritto incalcolabile*, Torino, 2016.

<sup>2</sup> SALAMONE, *L'ordine ed il caos. Traiettorie della modernità*, Napoli, 1995.

le dinamiche sociali fossero totalmente controllabili razionalmente da attori privilegiati in termini di potere che siamo abituati a chiamare istituzioni pubbliche (dominate da partiti, sindacati e così via ossia dalla politica).

Si tratta quindi non di una crisi del capitalismo ma di una sua forma specifica.

La forma legata allo Stato come strumento di produzione e riproduzione del capitale. Ovviamente ciò investe in primo luogo il modo di essere delle amministrazioni e dei giudici, la cui esperienza viene liberata dall'ossessione del sistema e torna a navigare nel *mare magnum* dell'esperienza giuridica priva di limiti derivanti dall'esistenza di comandi coordinati in sistema.

Il caos si prende la sua rivincita sull'ordine. Né si dica che ciò è il frutto dell'economia di mercato (perché è in realtà il frutto di una fase storica di essa).

L'idea di ordine e di sistema si badi è senz'altro presente in Adam Smith (si tratta dell'ordine basato sulla libertà naturale e sulla concorrenza perfetta) come in Talcott Parsons (la sua idea di studiare l'ordine sociale come sistema); essa ha un aspetto sincronico ed uno diacronico; in quest'ultima chiave diviene filosofia della storia (dall'idea di progresso di Condorcet fino ad Hegel ed a Karl Marx) ove il progredire è sempre progredire del sistema.

Le leggi di movimento del sistema sono razionalmente rilevabili e controllabili e la politica è l'arte di governarle senza riproporre le durezze del tempo in cui l'azione umana era giustificata unicamente in forza della sua matrice divina.

Anche il conflitto (ed il conflitto di classe) era motore di cambiamento del sistema e la distruzione creatrice non significava affatto per Schumpeter la morte del capitalismo, ma la sua polimorfa capacità di rinnovarsi ad ogni perimento tecnologico con flessibilità e capacità di autoriprodursi.

L'economia di mercato non rifugge dall'ambizione al sistema.

È che il sistema ora ha il mero aspetto del mondo interconnesso.

Con ciò la storia attuale ha preso un altro verso. Essa sembra priva di senso e di soggetto, connotata da eventi unici, da un eterno presente, da accadimenti privi di scopo che si presentano come continui crolli senza legge che investono una umanità concepita come massa informe di soggetti dediti al consumo e gestiti sul piano biopolitico.

Ciò incide sul senso della funzione di molte istituzioni, sulla stessa funzione della legge generale ed astratta, sulla sostenibilità del normativismo, sulla natura dell'esperienza giuridica.

I sistemi giudiziari nazionali ne risentono in molti modi.

Di questa condizione paradossale il libro vuole dare conto, alla ricerca di un ordine possibile, come è dovere del giurista. Ordine che è possibile ritrovare – come vedremo – nella forza della tradizione, delle categorie e dei concetti e nella capacità inesausta di ricondurre il nuovo al già conosciuto fino a quando non si stabilisca un ordine politico completamente differente e si chiuda l'età caotica che stiamo attraversando.

L'età dell'incertezza appare a chi scrive solo una fase della storia del capitalismo (non accennando a finire né la storia né la fortuna di tale modo di produzione).

Se è vero che la modernità è stata l'età dell'espulsione di Dio dal mondo, è difficile dire ancora in cosa consiste la post-modernità.

Se cioè essa consista in un'espulsione della politica dal mondo sociale, in un ritorno della religione, nell'avvento di un potere tecnocratico o di un potere populistico indeterminato, prospettive tutte aperte innanzi a noi; tuttavia non può escludersi una ripresa di vigore della politica e del diritto nel segno della tradizione, di una tradizione (anche del diritto pubblico) che si apra al nuovo e lo governi creando nuovi vincoli di solidarietà e nuove istituzioni.

Il senso di disorientamento nel frattempo è diffuso e vasto, lo studio è sicuramente un rimedio a tale sentimento.



## Collana Studi – I Serie

- Sergio P. PANUNZIO (a cura di), *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti Europee*, 2007.
- Roberto PESSI, *I problemi del diritto del lavoro: proposte per un inventario*, 2007.
- Luigi LAMBO, *Obblighi di protezione*, 2007.
- Roberto VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporti tra procedimenti*, 2008.
- Roberto PESSI, *Diritto del lavoro: bilancio di un anno tra bipolarismo e concertazione*, 2008.
- Natalino RONZITTI, Gabriella VENTURINI (a cura di), *Le immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri enti internazionali*, 2008.
- Giuseppe SIGILLÒ MASSARA, *Ammortizzatori sociali di fonte collettiva e fondi di solidarietà nella riforma del welfare*, 2008.
- Giovanni DI LORENZO, *Abuso di dipendenza economica e contratto nullo*, 2009.
- Francesco CAPRIGLIONE, *Crisi a confronto (1929 e 2009). Il caso italiano*, 2009.
- Lucio Valerio MOSCARINI, *Diritto privato e interessi pubblici. Saggi di diritto civile (2001-2008)*, 2009.
- Roberto PESSI (a cura di), *Europa e concertazione: modelli a confronto*, 2009. *Scritti in onore di Francesco Capriglione*. In due tomi, 2010.
- Roberto PESSI, *Ordine giuridico ed economico di mercato*, 2010.
- Andrea DE PETRIS (a cura di), *Federalismo fiscale “Learning by doing”: modelli comparati di raccolta e distribuzione del gettito tra centro e periferia*, 2010.
- Antonio BALDASSARRE (a cura di), *La forza ragionevole del giurista*, 2010.
- Luca CASTELLI, *Il senato delle autonomie*, 2010.
- Francesco ALICINO, *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, 2011. *Scritti in onore di Marcello Foschini*, 2011.
- Giovanna Giada SALVATI, *I limiti statutarî alla circolazione delle azioni. Il diritto al disinvestimento*, 2011.

- Italo DE SANTIS, *Remunerazione degli amministratori e governance delle società per azioni*, 2011.
- Roberto PESSI, Antonio VALLEBONA (a cura di), *Atti dei convegni in onore di Sergio Magrini, Giancarlo Perone, Pasquale Sandulli. Il lavoratore tra diritti della persona e doveri di solidarietà*, 2011.
- Nicola LUPO (a cura di), *Taglialeggi e Normattiva tra luci e ombre*, 2011.
- Piero RUGGERI, *L'irreversibilità della fusione societaria*, 2012.
- Sabrina BRUNO, *Il ruolo dell'assemblea di S.p.A. nella corporate governance*, 2012.
- Maria Rosaria MAURO, *Il principio di giurisdizione universale e la giustizia penale internazionale*, 2012.
- Raffaele FABOZZI, *Collective bargaining and company level agreement*, 2012.
- Maurizio BELLACOSA, *I profili penali del reato ministeriale*, 2012.
- Andrea DE PETRIS, *Gli istituti di democrazia diretta nell'esperienza costituzionale tedesca*, 2012.
- Andrea Francesco TRIPODI, *Informazioni privilegiate e statuto penale del mercato finanziario*, 2012.
- Raffaella RAMETTA, *Relazioni giuridiche tra patrimoni separati*, 2013.
- Roberto PESSI, Giuseppe SIGILLÒ MASSARA, *La riforma Fornero. Legge 28 giugno 2012, n. 92. Spunti di discussione*, 2013.
- Andrea Francesco TRIPODI, *L'elusione fraudolenta nel sistema delle responsabilità da reato degli enti*, 2013.
- Maria Novella MASULLO, *La connivenza. Uno studio sui confini con la complicità*, 2013.
- Angela DEL VECCHIO, Paola SEVERINO (a cura di), *Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale*, 2014.
- Livia SALVINI, Giuseppe MELIS (a cura di), *L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva*, 2014.
- Paolo TULLIO, *Il cumulo di incarichi in imprese concorrenti. Interlocking directorates*, 2014.

## Collana Studi – II Serie

1. Giorgio MEO, Antonio NUZZO (diretto da), *Il testo unico sulle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175*, 2016.
2. Raffaele FABOZZI, *Il bene “salute” tra potere organizzativo e tutele ordinarie*, 2016.
3. Angela DEL VECCHIO, Paola SEVERINO (a cura di), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, 2016.
4. Antonio GULLO, Francesco MAZZACUVA (a cura di), *Ricchezza illecita ed evasione fiscale*, 2016.
5. Elisa SCAROINA, *Il delitto di tortura*, 2018.
6. Pietro PUSTORINO, *Movimenti insurrezionali e diritto internazionale*, 2018.
7. Alessia FARANO, *La responsabilità giuridica alla prova delle neuroscienze*, 2018.
8. Antonio LEANDRO, Giorgio MEO, Antonio NUZZO (a cura di), *Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei*, 2018.
9. Giancarlo MONTEDORO, *Il diritto pubblico tra ordine e caos*, 2018.

